



RILEVANZA DELLA AUTORIZZAZIONE DELL'A.G. NEGLI ACCESSI DOMICILIARI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Cass. Civ., sez. V, ord. 22.05.2026, n. 15727

L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare non integra un mero formalismo ma raggruppa in sé degli importanti obblighi correlati. In tale prospettiva, la vicenda decisa dalla Cassazione in commento conferma che il dato rilevante per la validità del successivo accertamento non è tanto l'esistenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata ma, anche la sua eventuale verificabilità. L'art. 14 Cost. tutela un bene, rappresentato dal "domicilio", ragion per cui quando l'accesso fiscale avviene presso locali adibiti anche ad abitazione, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica come previsto ex art. 52 D.P.R. 633/1972, integra una condizione indispensabile e ineludibile rispetto alla legittimità dell'atto e di tutto ciò che da quell'atto discende. Sul tema, a dare nuova linfa al tema è poi intervenuta la Corte EDU con la famosa "sentenza ITALGOMME", che ha condannato l'Italia per insufficienza delle garanzie a presidio del contribuente sottoposto a verifica, ragion per cui occorre confrontarsi con delle tematiche abbastanza delicate e riflettere con attenzione sul corretto esercizio dei poteri da parte dello Stato, nei confronti dei suoi cittadini.

SCHEMA DI SINTESI

PRINCIPIO DI DIRITTO RILEVANTE



- L'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del Procuratore della Repubblica competente ex art. 52 D.P.R. 633/1972 è condizione di legittimità dell'accesso domiciliare e delle acquisizioni che ne conseguono.
- In pratica, se il contribuente ne contesta la legittimità, l'organo procedente che intenda valersi delle risultanze ha l'onere di produrre in giudizio non solo il provvedimento autorizzatorio ma anche, nel caso in cui questo sia motivato *per relationem*, anche la richiesta.
- Tale omissione potrebbe comportare la inutilizzabilità della documentazione reperita e la correlata invalidità dell'atto impositivo fondato su tale documentazione.

PARAMETRI DI CONTROLLO DEL GIUDICE



Prerogative del giudice
rispetto all'onere
della prova



Il giudice tributario deve poter verificare l'esistenza e la consistenza dei gravi indizi di violazioni richiesti dalla legge.



Dati
della autorizzazione



In pratica, non basta che l'autorizzazione sia menzionata nel processo verbale di constatazione.



Conseguenze
dell'omissione



La mancata produzione della richiesta e dell'autorizzazione del P.M. impedisce quel controllo e rende inutilizzabili le prove, anche se la documentazione è stata consegnata spontaneamente e anche se la sanzione dell'inutilizzabilità non è espressamente prevista.

APPROFONDIMENTI

ACCESSI E QUADRO
NORMATIVO

• Norma di riferimento	• L'art. 52, cc. 1 e 2 D.P.R. 633/1972 subordina l'accesso ai locali adibiti anche ad abitazione all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.	• Questa tipologia di autorizzazione è tuttavia rilasciabile solo in presenza di gravi indizi di violazioni.
• Funzione di garanzia	• L'autorizzazione rappresenta un atto amministrativo che può essere oggetto di sindacato nel giudizio tributario che può eventualmente insorgere come conseguenza di un accesso che si ritenga illegittimo.	
• Gravi indizi e la posizione delle SS.UU.	• Le Sezioni Unite del 2002 hanno negato legittimità all'autorizzazione fondata sulla presenza di informazioni unicamente anonime e privi di riscontri.	• Gli indizi maggiormente rilevanti quali la mancata presentazione della dichiarazione, la sproporzione tra reddito dichiarato e indici di capacità contributiva, e le relazioni con soggetti già accertati, devono essere pur sempre e ragionevolmente indicati, sia pure in maniera sintetica, in maniera tale da renderne pienamente comprensibili la loro essenziale portata.
• Ratio di tale rigore	• La <i>ratio</i> di una conclusione così rigorosa risiede nel garantire la tutela dell'inviolabilità del domicilio.	• Per tale ordine di ragioni la sua mancanza o illegittimità tende essenzialmente a travolgere le prove acquisite, indipendentemente dalla spontanea consegna dei documenti da parte del contribuente.

PRINCIPIO DI DIRITTO
DI RIFERIMENTO

• Decisione giudiziale	• Quando l'autorizzazione all'accesso è motivata <i>per relationem</i> mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l'Amministrazione che voglia avvalersi dei suoi effetti deve produrre in giudizio non solo il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero ma anche la richiesta in esso richiamata.	
• Effetti della carenza documentale	• In base al decisum in commento è possibile asserire che come conseguenza diretta si può rischiare la declaratoria di nullità del primo provvedimento e, di conseguenza, dell'atto impositivo.	• In pratica, la documentazione acquisita senza supporto di autorizzazione si considera "illegittimamente acquisita" ed è inutilizzabile.

SPUNTO CRITICO
PRELIMINARE

• Omessa pronuncia o motivazione apparente?	• Nel caso di specie il giudice d'appello si era apprestato a respingere l'eccezione proposta dalla difesa del contribuente limitandosi a constatare che l'autorizzazione risultava dal PVC non impugnato con querela di falso.	• La Cassazione non sorvola su tale punto rilevante e, pur escludendo l'omessa pronuncia, indica che tale motivazione risulta totalmente inadeguata a garantire un controllo effettivo.
Nota	Si osserva come tale passaggio merita un plauso, in quanto, in termini difensivi, smaschera un vizio frequente nelle corti di merito secondo cui si finge di decidere ma non si decide in realtà, in quanto si ribalta più agevolmente sul contribuente l'onere, non propriamente corretto, di disconoscere con querela di falso un atto che l'Ufficio non ha nemmeno prodotto.	

**SPUNTI
DI RIFLESSIONE
DIFENSIVA SULLA
MOTIVAZIONE
PER RELATIONEM**

• **Distinzione in termini tecnici**

- In sintesi, occorre tenere ben separate 2 figure che, solo in apparenza, sembrano sovrapponibili.

- L'autorizzazione autosufficiente, ossia quel provvedimento che reca in sé, esplicitati nel proprio corpo argomentativo, i gravi indizi posti a fondamento della misura: chi legge quel decreto trova al suo interno tutto ciò che serve a comprenderne e a verificarne la giustificazione.
- L'autorizzazione che rinvia alla nota dell'organo procedente, cioè il provvedimento che non spiega autonomamente le proprie ragioni, ma le mutua tramite richiamo da un atto esterno (tipicamente trattasi della richiesta avanzata dal pubblico ministero) limitandosi a richiamarlo e a dividerne il contenuto.

• **Valenza del rinvio**

- Nel caso in cui il provvedimento impositivo trae spunto da un altro atto, il rinvio (e la conoscenza) a quel documento non è un dettaglio formale.

- Se il documento richiamato manca, il giudice non può essere obiettivo e considerare il compendio necessario delle informazioni utili per la decisione.

• **Omessa produzione di documenti e conseguenze dirette**

- Produrre la sola autorizzazione, senza la richiesta a cui essa rinvia, equivale a non averla prodotta.
- In pratica, depositare un atto che rinvia a un altro documento senza allegare quel documento significa produrre un documento incompleto e siccome la motivazione *per relationem* è valida solo se l'atto richiamato è consultabile e disponibile per il controllo, la sua assenza non si può certamente colmare con una interpretazione giudiziale.

**CASSAZIONE
N. 15727/2026**

• **Vicenda processuale**

- Il titolare di un'impresa individuale riceveva 2 avvisi di accertamento fondati su un PVC della Guardia di finanza e sul mancato riscontro a un questionario.

- Nei giudizi di merito, CTP e CTR davano torto al contribuente, valorizzando una relazione economico-finanziaria rinvenuta in casa e respingendo l'eccezione sull'accesso perché l'autorizzazione risultava dal PVC.

• **Risposta della Corte**

- La Cassazione chiarisce che l'Amministrazione Finanziaria, a fronte della contestazione, non aveva depositato l'autorizzazione, impedendo il controllo sui presupposti di legittimità della perquisizione domiciliare, ragion per cui si perviene alla cassazione con rinvio.

**RIFERIMENTO
ALLA CEDU ITALGOMME**

- La sentenza del 6.02.2025 ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU in tema di accessi presso locali commerciali e professionali.

- La Corte di Strasburgo non si è occupata in modo specifico delle verifiche presso la privata dimora, ma ha ricordato che proprio l'art. 52, c. 2, impone requisiti più stringenti per le residenze private, con autorizzazione del P.M. ancorata a gravi indizi esplicitati.

**CONCLUSIONI OPERATIVE
PER IL CONTENZIOSO**

• **Termini di un'eventuale l'eccezione**

- L'eccezione non deve fermarsi all'esistenza dell'autorizzazione, ma colpire la legittimità e la verificabilità.
- In pratica, occorre chiedere espressamente la produzione del provvedimento e, se motivato *per relationem*, della richiesta richiamata.
- In tale ottica occorre prestare attenzione nel senso che va distinto con cura il vizio dedotto in cassazione, in quanto l'omessa pronuncia si denuncia ex art. 360, n. 4 c.p.c., mentre la motivazione apparente dovrebbe rientrare tra i vizi denunciabili ex art. 360, n. 5.

Esempio



Autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI**

Oggetto: autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali

Al Dir. Prov. Agenzia delle Entrate di
(Riferimento nota n. datata)

IL PUBBLICO MINISTERO

- letta la nota in riferimento della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, con la quale si fa presente che deve essere avviata una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti del soggetto di seguito indicato:
 - .. ditta - Commerciante;
 - .. Partita Iva/Codice fiscale:
 - .. sede/residenza:
 - .. attività: commercio al dettaglio di abbigliamento.
- presa visione degli elementi, che con la nota sopra richiamata la Direzione Provinciale ha addotto a suffragio dell'esistenza di gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria (mancanza di registrazione di importanti transazioni commerciali, incongruenze tra dichiarazioni e movimentazioni bancarie, acquisizione di beni non giustificati), in virtù dei quali chiede l'autorizzazione ad accedere presso l'abitazione privata di, nella sua qualità di titolare dell'attività di cui sopra;
- ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 52 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e, in particolare, che gli elementi esposti siano idonei a configurare gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi;

AUTORIZZA

l'accesso presso l'abitazione (residenza anagrafica) di, nonché in ogni altro luogo, comprese autovetture, nella disponibilità del citato soggetto economico, disponendo sin d'ora l'apertura coattiva di eventuali pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, ritenuti utili e/o la rimozione di ogni cosa che costituendo ostacolo venga frapposto all'accesso. Tanto affinché sia consentito procedere all'esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione e di possibili altre violazioni.

Letti gli artt. 75 D.P.R. 633/1972 e 70 D.P.R. 600/1973,

ORDINA

la trasmissione del processo verbale di accesso, che verrà all'uopo redatto, a questa Procura.

Luogo e data

.....

Il procuratore della Repubblica
Dott.